DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 62/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ([2]), rettificata dalla GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1.

(3) La decisione n. 884/2004/CE fa riferimento alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([3]), al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ([4]) e al regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ([5]), che non sono integrati nell'accordo.

(4) La decisione n. 884/2004/CE fa riferimento al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ([6]), riguardo al quale la cooperazione tra le Parti contraenti è circoscritta alle reti di telecomunicazione transeuropee,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 5 (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1. Viene aggiunto il seguente trattino:

   «— **32004 D 0884**: Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1.»

2. Il testo dell'adattamento h) è sostituito dal testo seguente:

   «all'articolo 8, paragrafo 1, la dicitura "e applicando la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la direttiva 92/43/CEE" non si applica».

3. Nel testo dell'adattamento i), la dicitura «2.26. Islanda» è sostituita da «2.16. Islanda» e la dicitura «2.27. Norvegia» è sostituita da «2.17. Norvegia».

4. Nel testo dell'adattamento i), la dicitura «3.24. Norvegia» è sostituita da «3.16. Norvegia».

([1]) GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 53.
([2]) GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.
([3]) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
([4]) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.
([5]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.
([6]) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

5. Nel testo dell'adattamento k), la dicitura «(Aeroporti)» è sostituita da «(Reti aeroportuali)», la dicitura «6.18. Islanda» è sostituita da «6.8. Islanda» e la dicitura «6.19. Norvegia» è sostituita da «6.9. Norvegia».

Articolo 2

I testi della decisione n. 884/2004/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.